



COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 13 Del 20-02-2025

Oggetto: FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 859 E SS., LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - RICOGNIZIONE E PRESA DATTO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di febbraio alle ore 10:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CICUTO Oscar	Sindaco	P
DAZZAN Paolo	Vice Sindaco	P
FINFOLA Anna	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor CICUTO Oscar in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Scappini Giovanni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

La seduta viene tenuta in presenza; presenti il Sindaco Oscar Cicuto, il Vice Sindaco Paolo Dazzan, l'Assessore Anna Finfolà, il Segretario Avv. Cristiana Rigo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 859 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*";
- lo stesso art. 1, comma 861, come modificato dall'art. 9 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita «*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]*»;
- con l'art. 1, comma 862, testualmente viene sancito che «*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.»*
- l'art. 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano «*se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*». Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano «*le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*»;

- l'art. 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

DATO ATTO che l'art. 1, comma 863, della sopra richiamata Legge n. 145/2018 dispone che *«Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.»*

RICHIAMATO il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti *«la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione»;*

RILEVATO che nel bilancio di previsione 2025-2027 sono presenti le seguenti poste contabili:

Spese destinate all'acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 103)	450.071,27 €
Spese destinate all'acquisto di beni e servizi finanziate da entrate di natura vincolata	3.490,00 €
Spese per elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	3.490,00 €
TOTALE NETTO	446.581,27 €

ATTESO che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), nel portale RGS della Ragioneria Generale dello Stato, si acquisiscono le seguenti informazioni relative ai pagamenti del Comune di Teglio Veneto:

Stock del debito al 31/12/2023	49.201,21 €
Stock del debito al 31/12/2024	6.393,30 €
Documenti pervenuti nel corso dell'esercizio 2024	691.118,67 €
Tempo medio ponderato di pagamento nell'anno 2024	27 gg.

RILEVATO che:

- l'ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024, poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta dell'87%, e l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2024 è pari a 6.393,30 €, inferiore al 5% del totale dei documenti ricevuti nel medesimo esercizio;
- l'ente ha un indicatore di ritardo dei pagamenti pari a 27 gg.;

RILEVATO altresì che:

- le spese destinate all'acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) al netto delle spese finanziate da entrate vincolate ammontano a complessivi 446.581,27 €;
- la percentuale di accantonamento in cui rientra il Comune di Teglio Veneto è pari al 2% delle spese nette destinate all'acquisto di beni e servizi;
- alla luce di quanto sopra esposto, il primo accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) per l'annualità 2025 è pari a complessivi 8.931,63 €;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Teglio Veneto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/10/2018;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. Di fare proprie le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. Di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa ed ivi in toto richiamate, il primo accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) per l’annualità 2025 in complessivi 8.931,63 €, come riportato nel prospetto di cui all’allegato A) al presente provvedimento;
3. Di dare atto che la sopra indicata somma di 8.931,63 € verrà stanziata con successiva variazione al bilancio di previsione nell’apposito capitolo 110014, ad oggetto “FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI”;
4. Di dare atto, altresì, al Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutti gli atti propedeutici all’istruttoria;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con separata votazione unanime favorevole espressa ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del sopra citato comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to CICUTO Oscar

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Scappini Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 98 Reg.Pubb.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 25-02-2025 la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Scappini Giovanni

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, DIVIENE ESECUTIVA, il 07-03-2025 a sensi dell'art.125 del D.Lgs 18/8/2000, n.267.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Scappini Giovanni

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Teglio Veneto _____

Il Funzionario Incaricato